

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2022 DEL 15 FEBBRAIO 2022

NUOVE SCADENZE PER L'INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE RELATIVE AGLI ANNI 2021 E 2022

È stato pubblicato, in data 8 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 febbraio con il quale il Mef dispone la **proroga dei termini per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022, formalizzando il rinvio all'8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sostenute nel secondo semestre 2021**, come anticipato con il [Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022](#).

Il decreto conferma inoltre anche per l'anno 2022 la periodicità semestrale dell'invio dei dati, anziché mensile.

In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:

- 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021;
- 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022;
- 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
- fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nel 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

TAX CREDIT PUBBLICITÀ: I SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE

L'Agenzia Entrate ha predisposto i [software di compilazione e di controllo](#) relativi al **tax credit manifesti pubblicitari**.

L'agevolazione, per l'anno 2021, è stata introdotta dal Decreto Sostegni bis per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi; la norma è stata poi attuata dall'Agenzia Entrate.

L'agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all'affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d'imposta è riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio di cui all'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Gli interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia Entrate l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). **La comunicazione dev'essere inviata entro il 10 marzo 2022**, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al richiamato art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.

UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE LA SECONDA RATA DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (per i soggetti "solari") può essere utilizzata in compensazione la seconda rata (2 di 3) del CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019 maturato nel 2020 e indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il relativo codice tributo 6938 andrà esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"; il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito (quindi 2020 nel caso in questione), nel formato "AAAA". Ricordiamo che la fruizione del credito spettante è comunque "subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori".

ARTIGIANI, COMMERCianti E GESTIONE SEPARATA: STABILITI GLI IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2022

Con la [Circolare 8 febbraio 2022, n. 22](#) l'Inps ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 32.186,00).

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS è il seguente:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%)	€ 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)	€ 19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%)	€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)	€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Con la [Circolare 11 febbraio 2022, n. 25](#) l'Inps ha anche comunicato **le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022.**

In particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

STABILITI GLI IMPORTI DELLE TASSE UNIVERSITARIE NON STATALI DA UTILIZZARE PER LE DETRAZIONI 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca](#) che stabilisce gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2021 (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir).

Si tratta in particolare delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
------------------------------------	------	--------	-------------

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali			
Medica	3.900 euro	3.100 euro	2.900 euro
Sanitaria	3.900 euro	2.900 euro	2.700 euro
Scientifico-tecnologica	3.700 euro	2.900 euro	2.600 euro
Umanistico-sociale	3.200 euro	2.800 euro	2.500 euro

Corsi post laurea			
Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e <i>master</i> universitari di primo e di secondo livello	3.900 euro	3.100 euro	2.900 euro

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.